

NOTA SU

**BOZZA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
PER LA SPEDIZIONE DEI RAEE**

La bozza di Regolamento predisposta dalla Commissione europea stabilisce le modalità che vanno ad integrare quelle di cui all'articolo 10 "*Spedizione di RAEE*", comma 2, della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa RAEE. Tale comma prevede che i RAEE esportati possano essere considerati negli obiettivi previsti dalla Direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle previste nella Direttiva medesima. Pertanto nella bozza di Regolamento sono individuati i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE che vengono esportati al di fuori dell'Unione e che quindi possono essere considerati nel calcolo degli obiettivi.

Il Regolamento è costituito da un articolo e un allegato. L'**articolo 1** "*Criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti*" individua la documentazione e gli adempimenti necessari per provare che il trattamento dei RAEE fuori dall'Unione viene condotto in condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva RAEE. In particolare l'esportatore deve fornire:

- i. Una dichiarazione, emanata dall'impianto del Paese di destinazione o dall'Autorità competente del medesimo Paese, che certifichi che l'impianto è autorizzato al trattamento e alla gestione dei RAEE. Tale dichiarazione, ove applicabile, deve essere accompagnata dalla documentazione rilevante;
- ii. La prova che l'impianto di destino tratti i RAEE secondo condizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla Direttiva RAEE (in particolare articolo 8 "*Trattamento adeguato*" e allegati VII e VIII). Tale prova deve essere certificata attraverso una valutazione delle attività rilasciata da un ente certificatore terzo sulla base di un audit presso l'impianto. Viene previsto che l'ente terzo debba essere certificato con lo standard internazionale ISO/IEC 17020 che attesti la sua indipendenza e il possesso delle qualifiche appropriate per poter operare;
oppure in alternativa al punto ii:
- iii. Una prova di conformità ad uno degli standard contenuti nell'allegato I.

Viene inoltre previsto che, per l'esportazione di RAEE sottoposti alla procedura di notifica di cui al Regolamento 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti, l'esportatore deve presentare all'Autorità competente tutta la documentazione prevista nei punti precedenti nel momento in cui procede alla notifica della spedizione. Nel caso in cui invece si debba procedere alla spedizione di RAEE in lista verde (articolo 18 del Regolamento 1013/2006) l'esportatore deve poter garantire la disponibilità della documentazione di cui sopra ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.

FISE UNIRE

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 ROMA
Tel. 06 9969579 – Fax 06 5919955 – E-Mail: unire@associazione-unire.org

Nell'**allegato I** della bozza di Regolamento sono contenuti gli Standard che gli impianti di destino dei RAEE, situati nei Paesi terzi, possono adottare al fine di dimostrare un trattamento adeguato dei RAEE in modo da poterli così conteggiare negli obiettivi previsti dalla Direttiva. I possibili standard sono divisi in:

- **Standard europei per il trattamento dei RAEE:** costituiti di fatto dagli standard EN, definiti dal CENELEC, e relativi alla raccolta, logistica e trattamento dei RAEE;
- **Altri standard per il trattamento dei RAEE:** che prevedono differenti standard provenienti da varie parti del mondo. Tra questi, in particolare, si segnalano gli standard WEEELABEX (già richiesti in Italia dai Sistemi Collettivi appartenenti al WEEE Forum) e il "*Responsible Recycling*" (R2:2013) standard sviluppato negli USA.